

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **La detenzione di opere d'arte all'estero e il monitoraggio fiscale**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **detenzione di opere d'arte all'estero** comporta la necessità di **compilare il quadro RW** relativo al monitoraggio fiscale.

Ovviamente, l'adempimento è previsto **se sussistono i requisiti** del monitoraggio fiscale stesso. Pertanto il **detentore** deve essere una **persona fisica**, una **società semplice**, una **associazione professionale** o un **ente non commerciale** come ad esempio un trust o una fondazione. Inoltre, il soggetto che detiene l'opera deve risultare **fiscalmente residente in Italia** nell'anno oggetto di monitoraggio.

Le **collezioni non sono soggette né ad Ivie né ad Ivafe** in quanto, ovviamente, **non** si tratta né di **immobili**, né di **prodotti finanziari**.

L'**obbligo del monitoraggio**, secondo l'Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che, come chiarito nella [circolare AdE 43/E/2009](#), si rende necessario, a partire dal Modello Unico 2010 per il 2009, monitorare nel quadro RW **tutti gli investimenti detenuti all'estero, ancorché non abbiano prodotto un reddito imponibile** nell'anno di riferimento.

Ovviamente, per forza di cose, il monitoraggio **non può essere richiesto** per **beni di valore modesto**, altrimenti la compilazione del quadro RW risulterebbe particolarmente gravosa per il contribuente. Ad esempio, se questi detiene un immobile all'estero, egli **non** sarà tenuto a compilare un rigo o più del modello per il **mobilio**, a meno che non si tratti di beni che **hanno natura di investimento**.

Le **istruzioni al quadro RW** prevedono, infatti, il **codice 17 relativo alle opere d'arte**.

In altri casi, come per il **codice 16**, è stato indicato che il monitoraggio interessa **solo le auto di lusso**. Ciò vale a significare che la bicicletta detenuta nel garage all'estero non deve essere oggetto di monitoraggio.

Per quanto concerne le **opere d'arte**, invece, **il lusso si presume**. Rimane, ad ogni buon conto, un certo profilo di soggettività in merito alla **valutazione che la collezione configuri effettivamente un'opera d'arte**.

Il criterio da utilizzare per il **monitoraggio**, non trattandosi di un bene soggetto alle patrimoniali estere, è rappresentato dal **costo storico** e, in mancanza, dal **valore di mercato**.

Stante i chiarimenti forniti [risoluzione AdE 77/E/2016](#), in caso di utilizzo del **criterio del costo storico** si utilizzerà il **valore storico convertito con il cambio dell'epoca** (se trattasi di importi non espressi in Euro), mentre, in caso di **utilizzo del valore di mercato**, si dovrà utilizzare il **cambio aggiornato di anno in anno**.

L'opera d'arte deve essere **monitorata** anche nel caso in cui la stessa sia detenuta all'estero da parte di un **trust** residente in Italia.

Nel caso del **trust**, tuttavia, emerge l'obbligo di **monitoraggio** anche in relazione ai **titolari effettivi** che, mutuando il concetto dalla **disciplina antiriciclaggio**, sono, in linea di massima, **il fondatore, il trustee, il guardiano, i beneficiari**. In questo caso, ancorché solamente in relazione ai **titolari effettivi**, il monitoraggio va operato **anche se il trust dovesse essere un soggetto non residente**.

Le previsioni vanno, tuttavia, coordinate con gli **interventi di prassi dell'Agenzia delle entrate** che hanno liberato dall'adempimento il **trustee** ed il **guardiano**: si tratta, rispettivamente, della [risoluzione AdE 53/E/2019](#) e della [risposta ad interpello n. 506/2020](#).